

Disciplinare per l'esercizio delle attività degli operatori del proprio ingegno.

Approvato con deliberazione G.C. n. 288 del 18.7.2019

Aggiornato con deliberazione G.C. n. 400 del 3.10.2019

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizione di operatori del proprio ingegno "OPI"
- Art. 3 - Individuazione delle aree e delle postazioni
- Art. 4 - Modalità di occupazione delle postazioni
- Art. 5 - Titolo concessorio
- Art. 6 - Requisiti per l'accesso al titolo concessorio
- Art. 7 - Domande di partecipazione
- Art. 8 - Condizioni relative all'esercizio dell'attività
- Art. 9 - Vigilanza
- Art. 10 - Sanzioni
- Art. 11 - Norme finali e transitorie
- Art. 12 - Abrogazioni

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente disciplinare regola le attività degli operatori del proprio ingegno nel centro storico dichiarato Sito Unesco e nelle immediate adiacenze.

La finalità è valorizzare le arti di strada e garantire lo svolgimento ordinato delle stesse nel rispetto del decoro dei luoghi e della sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare autorizzata.

Art. 2 - Definizione di operatori del proprio ingegno "OPI"

Sono considerati operatori del proprio ingegno (OPI) coloro che in base alle proprie abilità e competenze esercitano attività artistiche e creative finalizzate alla produzione e vendita ai privati delle loro opere.

Rientrano in questa categoria a titolo di esempio e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, scultori di palloncini, madonnari.

In ogni caso l'attività deve avere carattere provvisorio e deve corrispondere all'espressione estemporanea di carattere creativo escludendo a priori la possibilità di vendita di prodotti che per loro natura richiedono una lavorazione da effettuarsi necessariamente al di fuori del contesto ambientale di strada. Sono quindi esclusi a titolo esemplificativo e senza carattere esaustivo: oggettistica, decorazione del cuoio, decorazioni di stoffa e bigiotteria in genere.

Art. 3 - Individuazione delle aree e modalità di occupazione

Gli OPI possono svolgere l'attività esclusivamente nelle aree e postazioni indicate:

| luogo | n. postazioni | | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| | | Opere pittoriche a matita o pennello | | Tutte le opere ammesse | |
| | | annuali | temporanee | annuali | temporanee |
| Piazza San Domenico (spazio adiacente all'albero) | 4 | 2 | | 1 | 1 |
| Via dei Mille | 2 | | | 1 | 1 |
| Piazza San Giovanni | 1 | 1 | | -- | -- |
| Piazza Jacopo della Quercia | 2 | 1 | 1 | -- | -- |
| Logge del Papa | 1 | | 1 | -- | -- |
| totale | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Madonnari

| luogo | n. postazioni | | |
|----------------------------|---------------|---------|------------|
| | | annuali | temporanee |
| Slargo Torre dei Malavolti | 1 | --- | 1 |
| Piazza del Duomo | 1 | --- | 1 |

Le postazioni si distinguono in annuali, assegnate su base di elenco e temporanee a richiesta per un massimo di dieci giorni consecutivi in uno stesso mese e per un massimo di 6 volte nello stesso anno al medesimo richiedente.

L'area di massima occupazione di ciascuna postazione è di mq 2,00.

Per i soli madonnari l'area può raggiungere mq 5,00.

Art.4 Modalità di occupazione delle postazioni

Le aree devono contenere esclusivamente gli strumenti e le attrezzature strettamente necessari allo svolgimento dell'attività.

Sono ammessi solo 1-2 sedie o sgabelli, 1 cavalletto o tavolo di lavoro, 1 raccoglitore/espositore delle opere prodotte. E' vietato l'uso di ombrelloni.

L'attività può essere esercitata dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi. Sono esclusi i giorni interessati dal Palio (27 giugno - 3 luglio e 11 - 17 agosto).

La disponibilità delle aree è data con concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico con le modalità indicate all'art. 5 del presente disciplinare e di quanto disposto dal vigente regolamento COSAP (deliberazione CC 22/1999 e successive modificazioni e integrazioni).

Art. 5 – Titolo concessorio

Il titolo per l'esercizio dell'attività è costituito dalla concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

Le concessioni hanno carattere personale e pertanto è vietata la cessione ad altri.

Le concessioni sono annuali o temporanee.

Le concessioni annuali sono rilasciate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno agli operatori presenti in elenco redatto annualmente. Le singole postazioni devono essere utilizzate con rotazione ogni 10 giorni (1-10 / 11-20 / 21-28/30/31). I singoli turni sono stabiliti dal competente servizio comunale e gli operatori potranno scegliere il turno secondo il posto in graduatoria.

Le concessioni temporanee sono rilasciate su richiesta scritta per un periodo massimo di 10 giorni continuativi nello stesso mese (giorni 1-10 / 11-20 / 21-28/30/31) e per un massimo di 6 volte nello stesso anno al medesimo richiedente.

Non appena possibile sarà adottato un sistema informatizzato che consentirà agli operatori di scegliere la postazione disponibile e contestualmente inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.

Per quanto attiene alle ipotesi di rinuncia, revoca e sospensione si rimanda a quanto previsto nel vigente Regolamento Cosap.

Per la decadenza si specifica che, oltre quanto indicato dal regolamento Cosap, la mancata occupazione del suolo per due turni consecutivi o per più di otto giorni nello stesso turno senza specifica motivazione determina la decadenza dalla concessione e una penalità di 3 punti nell'ammissione all'elenco degli operatori annuali. Sono esclusi i mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre per i quali il titolare della concessione può chiedere la sospensione temporanea. Il pagamento del canone COSAP è comunque dovuto.

Ai fini della determinazione del canone si individua come coefficiente moltiplicatore quello stabilito

per dal Regolamento Cosap per la tipologia “altre attività”.

Le concessioni rilasciate ai “madonnari” sono escluse dall'applicazione del canone COSAP secondo quanto indicato nelle circolari ministeriali in materia, che riconoscono a tale attività il precipuo carattere di arte popolare di antica tradizione.

Art. 6 – Requisiti per l'accesso al titolo concessorio

Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento “delle arti di strada” a carattere annuale o temporaneo deve:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- essere in regola con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività;
- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande. Il venir meno dei requisiti nel periodo di validità della concessione determina la decadenza dalla medesima e per i soggetti ammessi alle postazioni annuali anche dalla collocazione nel relativo elenco.

Art. 7 – Domande di partecipazione

Norme comuni a tutte le domande

Le domande di concessione di suolo pubblico devono essere redatte in bollo secondo il modello reso disponibile sul portale del comune nelle pagine del competente Servizio comunale, ad oggi individuato nel Servizio traffico, concessioni, Ztl della Polizia Municipale, e inviate:

- per posta certificata a comune.siena@postacert.toscana.it
- con plico postale, con avviso di ricevimento, al Comune di Siena – Servizio Traffico, concessioni, Ztl – Via Federigo Tozzi, 3 53100 Siena
- per e mail a samob@comune.siena.it.

Nella domanda gli aspiranti devono indicare:

- generalità complete;
- cittadinanza;
- codice fiscale;
- residenza e l'eventuale domicilio e dimora;
- indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni comprensivo di un numero telefonico, indirizzo e-mail e/o di posta certificata;
- attività che si intende svolgere sulla postazione;
- fotografie di opere già realizzate
- eventuali preferenze in merito alle postazioni.

La domanda deve contenere inoltre la dichiarazione attestante:

- il possesso del permesso di soggiorno valido (solo per i cittadini stranieri e gli apolidi);
- di non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time.
- l'impegno a rendere noto immediatamente al Comune ogni cambiamento delle situazioni di cui sopra direttamente all'ufficio competente od a mezzo e mail.

Non è valida la dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti.

Tutti gli aspiranti devono allegare copia della carta di identità o altro documento di riconoscimento.

Gli stranieri e gli apolidi devono allegare anche copia del permesso di soggiorno.

1. concessioni annuali

Gli aspiranti all'inserimento nell'elenco per le postazioni annuali devono inviare la propria domanda di partecipazione come specificato nel presente disciplinare e pubblicizzato nella pagine web del Servizio traffico, concessioni, Ztl della Polizia Municipale entro il termine perentorio del 31 Ottobre dell'anno precedente.

L'elenco degli operatori ammessi sarà redatto secondo i seguenti criteri preferenziali:

solo per il primo anno di applicazione del presente disciplinare:

- titolarità delle concessioni nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore del disciplinare
 - punti 1 per una presenza all'anno
 - punti 2 per fino a 3 mesi nello stesso anno
 - punti 5 per presenze oltre 3 mesi nello stesso anno
- punti 1 proposta artistica

negli anni successivi

- titolari di precedente concessione annuale punti 6
 - punti 1 per 1 presenza all'anno
 - punti 2 per fino a 3 presenze nello stesso anno
 - punti 5 per presenze da 4 a 6 volte nello stesso anno
- punti 1 proposta artistica

Nel caso più soggetti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio.

Qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili alcune postazioni per rinuncia si procederà ad assegnarle secondo la graduatoria.

Nel caso in cui il numero delle postazioni annuali rimanesse scoperto per carenza di richiedenti le rimanenti postazioni non potranno comunque essere concesse come temporanee.

Per i soggetti inseriti nell'elenco la domanda di partecipazione sarà considerata valida anche come domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Le postazioni saranno assegnate secondo i turni stabiliti dal Comune e il primo operatore potrà scegliere con quale turno lavorare e così via fino al termine dei turni disponibili.

La rotazione ogni 10 giorni (1-10 / 11-20 / 21-28/30/31) si realizza sui luoghi e non sulle singole postazioni presenti nello stesso luogo.

Ogni soggetto dovrà ruotare con la cadenza stabilita e indicata nel documento di turnazione che sarà allegato alla concessione per formare parte sostanziale ed integrante della medesima.

Il mancato rispetto della rotazione indicata e la collocazione in una postazione diversa è equiparato ad occupazione abusiva e dopo tre volte comporta la decadenza dalla concessione annuale.

2. concessioni temporanee

I titolari di concessioni annuali non possono presentare domanda per il rilascio di concessione temporanea.

I richiedenti devono presentare richiesta scritta con le modalità di cui al punto 7 nel periodo da due mesi a 7 giorni antecedenti il mese richiesto per l'esercizio dell'attività indicando un periodo massimo di 10 giorni continuativi nello stesso mese (1-10 / 11-20 / 21-28/30/31).

Nel caso due o più soggetti scelgano la medesima postazione nello stesso periodo, l'assegnazione sarà decisa mediante sorteggio entro il giorno 26 (o successivo se sabato/festivo) di ogni mese.

Nel caso alcune postazioni non siano concesse le rimanenti possono essere assegnate su richiesta scritta. In questo caso la richiesta può essere presentata anche direttamente allo sportello al pubblico del servizio comunale competente al rilascio della concessione fino a tre giorni lavorativi antecedenti il periodo richiesto.

3. Madonnari

I richiedenti devono presentare richiesta scritta con le modalità di cui al punto 7 nel periodo da due mesi a 7 giorni antecedenti il mese richiesto per l'esercizio dell'attività indicando un periodo massimo di 10 giorni continuativi nei due mesi successivi (1-10 / 11-20 / 21-28/30/31).

Nel caso due o più soggetti scelgano la medesima postazione nello stesso periodo l'assegnazione sarà decisa mediante sorteggio.

Nel caso alcune postazioni non siano concesse le rimanenti possono essere assegnate su richiesta scritta da presentare fino a tre giorni lavorativi antecedenti il periodo richiesto.

Art. 8 Condizioni relative all'esercizio delle attività

1. L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle postazioni e con gli orari e stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, né importunare i residenti ed i turisti.
3. Non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali.
4. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ed utilizzato da altra persona, né a titolo gratuito, né oneroso.
5. Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.
6. L'operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata.
7. L'atto di autorizzazione/concessione dovrà essere sempre visibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità.
8. L'attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore.
9. In concomitanza di altre manifestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo di specifiche postazioni, dandone comunicazione ai soggetti che vi dovrebbero operare.
10. Nello svolgimento dell'attività dovranno essere usati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-floro-carburi) garantiti dalla certificazione di qualità totale e con pigmenti senza metalli pesanti e comunque dovrà essere rispettato tutto quanto previsto in materia igienico-sanitaria vigente.
11. Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti e manufatti che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, soprammobili o simili).
12. Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
13. Sono vietate le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.
14. E' vietato l'esercizio del commercio ambulante.
15. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità.
16. Nell'esercizio dell'attività di "madonnaro", devono essere utilizzati di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni, le persone e le cose.
17. Nell'esercizio dell'attività di mestiere artistico di strada, dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell'operatore concessionario.
18. Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, non è ammessa l'esposizione e la commercializzazione di opere derivanti da incisioni, acquaforte ecc. Ogni opera esposta o commercializzata dovrà essere corredata da autentica del titolare della concessione che indichi la tecnica (es. acquerello, acquerello su matita, acquerello su china ecc.) nonché da firma autografa.

Art.9 Vigilanza

La vigilanza è affidata al personale della Polizia Municipale.

Art.10 Sanzioni

Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente disciplinare comporta l'esclusione per un anno dalle concessioni annuali e per tre mesi dalle concessioni temporanee, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (D.lgs n. 285 del 30.4.1992) e dal regolamento comunale COSAP.

Art.11 Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme di carattere generale e ai

regolamenti Cosap e Polizia Municipale.

Il presente disciplinare troverà piena applicazione a partire dall'edizione dell'anno 2020.

Per l'anno in corso:

- si procede all'assegnazione delle postazioni secondo quanto previsto con la precedente regolamentazione ed estrazione a sorte in caso di domande concorrenti per lo stesso luogo/periodo indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.
- il presente regolamento si applica per le sole concessioni annuali nella sola parte relativa alla presentazione delle domande per l'anno successivo 2020.

Art. 12 Abrogazioni

Dall'entrata in vigore dei presenti criteri direttivi sono abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con le prescrizioni del presente atto.